



Comune di Tradate

Carta dei diritti degli animali

Indice

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|------|----|
| Capo I | Principi | pag. | 9 |
| Capo II | Definizione ed ambito di applicazione | pag. | 10 |
| Capo III | Garante dei diritti degli animali | pag. | 11 |
| Capo IV | Disposizioni generali | pag. | 12 |
| Capo V | Cani | pag. | 17 |
| Capo VI | Gatti | pag. | 19 |
| Capo VII | Cavalli | pag. | 20 |
| Capo VIII | Avifauna | pag. | 21 |
| Capo IX | Animali acquatici | pag. | 22 |
| Capo X | Artropodi | pag. | 23 |
| Capo XI | Animali esotici | pag. | 23 |
| Capo XII | Tutela piccola fauna | pag. | 24 |
| Capo XIII | Disposizioni finali | pag. | 25 |

Premessa

Il Comune, visto:

- **il Decalogo redatto dall'etologo, zoologo e sociologo inglese Desmond Morris** "Noi e gli animali – Come convivere" (Titolo originale: "The Animal Contract" – 1990), che si riporta testualmente:

"1) A nessun animale si devono attribuire qualità immaginarie, positive o negative, per soddisfare le nostre superstizioni o i nostri pregiudizi religiosi.

2) Nessun animale deve essere umiliato o degradato per nostro svago.

3) Nessun animale deve essere tenuto in cattività se non è possibile garantirgli condizioni ambientali e sociali adeguate.

4) Nessun animale deve essere tenuto per compagnia a meno che possa adattarsi facilmente allo stile di vita del suo proprietario.

5) Nessuna specie animale deve essere condannata all'estinzione da forme di persecuzione diretta o dall'ulteriore crescita della popolazione umana.

6) Nessun animale deve essere costretto a soffrire tormenti o stress per permetterci di esercitare uno sport.

7) Nessun animale deve essere sottoposto a sofferenze fisiche o psichiche per scopi sperimentali non necessari.

8) Nessun animale da fattoria deve essere allevato in ambienti inadatti per fornirci cibo o altri prodotti.

9) Nessun animale deve essere oggetto di sfruttamento per ricavarne il pelo, la pelle, l'avorio o qualsiasi altra parte destinata alla produzione di generi di lusso.

10) Nessun animale deve essere costretto a svolgere lavori pesanti che gli impongano sforzi eccessivi o sofferenze";

- **le 5 libertà fondamentali degli animali pronunciate nel 1992 dal Farm Animal Welfare Council britannico**, che si riportano testualmente:

"1) Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione.

2) Libertà dai disagi ambientali.

3) Libertà dalle malattie e dalle ferite.

4) Libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche.

5) Libertà dalla paura e dallo stress";

- **il Manifesto per un'etica interspecifica sottoscritto il 1 febbraio 2002** da personalità del mondo della scienza e della cultura, che si riporta testualmente:

“Art. 1

Gli animali umani e non-umani - in quanto esseri senzienti, ossia coscienti e sensibili - hanno uguali diritti alla vita, alla libertà, al rispetto, al benessere, ed alla non discriminazione nell'ambito delle esigenze della specie di appartenenza.

Art. 2

Nei confronti delle altre specie gli umani, come tutti gli esseri senzienti ai quali venga riconosciuta la potenzialità di "agente morale", sono tenuti a rispettare i suddetti diritti, rinunciando ad ogni ideologia antropocentrica e specista.

Art. 3

Nel quadro di tale rapporto, eventuali alimenti o prodotti che debbano derivare dalle altre specie vanno ottenuti senza causare morte, sofferenze, alterazioni biologiche, o pregiudizio delle esigenze etologiche. Ove possibile, essi vanno comunque sostituiti con sostanze di origine vegetale o inorganica.

Art. 4

Uccidere o far soffrire individui delle altre specie (ad esempio sottoponendoli a lavori coatti, usandoli per attività, spettacoli o manifestazioni violente, o allevandoli e custodendoli in modo innaturale), ovvero sperimentare su individui sani e/o nell'interesse di altre specie o altri individui, causare loro danni fisici o psicologici, detenere specie naturalmente autonome o danneggiare il loro habitat naturale, o eccedere in legittima difesa, è una violazione dei suddetti diritti, e va considerata un crimine.

Art. 5

La ricerca scientifica va sottoposta a severi controlli per assicurarne l'aderenza ai suddetti principi. Il principio di precauzione deve essere rispettato anche nei confronti delle altre specie”;

- **il Manifesto di personalità del mondo della politica, della scienza e della cultura che intendono essere “La coscienza degli animali”** presentato a Milano il 13 maggio 2010, che si riporta testualmente:

“Il rispetto per la vita è una delle grandi conquiste dell'uomo; è un segno di civiltà. E la vita non è solo la “nostra” vita, ma anche quella di tutto ciò che ci circonda. Chi rispetta la vita deve rispettarne ogni forma.

Chi è crudele con gli animali lo è anche con gli esseri umani.

Gli animali hanno un elevato livello di consapevolezza, coscienza, sensibilità e molti di loro hanno la capacità di sviluppare sentimenti.

Il primo diritto degli animali è il diritto alla vita.

Infliggere loro sofferenze per crudeltà, o peggio per divertimento, è un atto di violenza e un segno di arretratezza morale che non fa parte del mondo civile.

Per questo è necessario porre un freno al massacro degli animali nella stagione venatoria, fino alla totale abolizione della caccia. Non è degno di un Paese civile uccidere per sport, spesso con metodi crudeli, esseri viventi ignari e indifesi.

Per questo va eliminata la inumana detenzione di animali nei circhi e negli zoo.

Per questo va drasticamente vietata l'importazione di animali esotici da altri Paesi e continenti.

Per questo va regolamentato il barbaro trasporto di animali da macello in condizioni vergognose, senza cibo e acqua per giorni, ammassati in spazi invivibili. Anche agli animali presenti negli allevamenti occorre garantire un ambiente sano e che consenta libertà di movimento.

Per questo deve essere sempre vietato il feroce sgozzamento degli animali da macello senza stordimento e la conseguente agonia per dissanguamento.

Per questo va vietata e penalizzata la vivisezione, che è priva di reale validità scientifica. Va inoltre punito l'abbandono degli animali domestici e la loro detenzione in condizioni degradanti e va promossa un'azione di sensibilizzazione contro l'uccisione di animali per ricavarne capi di abbigliamento, come le pellicce.

Gli animali nascono uguali davanti alla vita e per questo hanno il diritto di essere rispettati. Rispettando gli animali, rispettiamo noi stessi, la natura di cui facciamo parte e, soprattutto, rispettiamo il valore della vita”.

Richiamata:

- **la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale** proclamata a Parigi presso la sede dell'Unesco il 5 ottobre 1978;
- **la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia** fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 novembre 2010, n. 201;

richiamato:

- **il Trattato dell'Unione Europea del 13 dicembre 2007**, firmato a Lisbona dai Capi di Stato e di Governo, ratificato dall'Italia dalla legge 2 agosto 2008, n. 130;

nell'ambito degli obblighi giuridici prescritti dalle leggi dello Stato e dalle leggi della Regione Lombardia, in particolare vista la seguente normativa:

- **Codice Penale Titolo IX BIS** – Dei delitti contro il sentimento per gli animali;
- **Codice Penale – art. 672** – Omessa custodia e malgoverno di animali;
- **Codice Penale – art. 727** – Abbandono di animali;
- **Art. 2052 del Codice Civile** – Danno cagionato da animali;
- **Legge 19 dicembre 1975, n. 874** “Ratifica esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973”;
- **Legge 24 novembre 1978, n. 812** “Adesione alla Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950 e sua esecuzione”;
- **Legge 14 agosto 1991, n. 281** “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- **Art. 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281**, che si riporta testualmente:

Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116** “Attuazione della direttiva (CEE) 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
 - **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
 - **Legge 12 ottobre 1993, n. 413** “Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”;

- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- **Legge 20 luglio 2004, n. 189** “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- **Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73** “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici”;
- **Legge 20 luglio 2010, n. 120** “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” con riferimento all’art. 31, comma 2) che si riporta testualmente:

«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311»;
- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217
 Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità;
- **Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33** - Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità - Titolo VIII - Norme in materia di sanità pubblica veterinaria (da art. 98 a art. 123), in particolare art. 105, che si riporta testualmente:

(Obblighi e divieti)

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto

il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

2. E' vietato:

- a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;
- c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
- d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 104;
- e) vendere animali a minorenni.

3. **Sono altresì vietati** spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

4. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.

5. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

6. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La

ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

- **Art. 6 dello statuto comunale** “Tutela del patrimonio naturale” che si riporta testualmente:

“Il comune attua le misure necessarie a difendere l’ambiente naturale e promuove nella popolazione il rispetto per la natura, il diritto all’esistenza di ogni essere vivente in condizioni di vita soddisfacenti”;

tutto ciò premesso,

il Comune adotta la presente Carta dei diritti degli animali, così costituita:

Capo I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

Il Comune:

1. promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza sul proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente;
2. riconosce agli animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
4. favorisce la corretta convivenza fra persone e animali in quanto esseri senzienti;
5. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un’organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di salute pubblica;
6. istituisce l’Ufficio del Garante dei diritti degli animali, che collabora con gli uffici comunali, le associazioni ambientaliste, protezioniste, animaliste e con le scuole, al fine di tutelare gli animali presenti sul territorio comunale.

Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, tenendo conto della loro etologia, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità, ed in grado di

mitigare le eventuali difficoltà espressive e di socializzazione in particolare nelle età dell'infanzia e della vecchiaia;

2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi;

3. incoraggia gli orientamenti di pensiero, culturali e le forme espressive che attengono al rispetto, ai diritti e alla difesa degli animali;

4. si impegna a favorire progetti e programmi di preparazione degli animali da compagnia a fini della pet therapy, effettuati da persone o associazioni che abbiano acquisito una formazione specifica e documentabile in particolare con l'approccio zooantropologico.

Art. 3 - Competenze del Comune

Il Comune:

1. esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero sul territorio comunale;

2. vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione della presente carta dei diritti degli animali, mediante l'adozione di specifici provvedimenti di competenza.

Art. 4 - Tutela degli animali

Il Comune:

1. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie;

2. promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;

3. si adopera a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Capo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui alla presente carta, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, sul territorio del Comune di Tradate.

Capo III – GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 7 – Il Garante dei diritti degli animali

1. Entro sei mesi dalla data di proclamazione del sindaco eletto, il sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, nomina con proprio provvedimento, il Garante dei diritti degli animali, selezionandolo tra persone di comprovata esperienza e competenza nella materia dei diritti degli animali, previo avviso di nomina da pubblicare sulla pagina web del Comune per trenta giorni.

2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

3. Il Garante è investito dei poteri e della facoltà necessari a svolgere il proprio incarico.

4. Il Garante non percepisce alcuna indennità per la sua funzione istituzionale che viene svolta a titolo onorifico.

Art. 8 – Compiti del Garante

1. Il Garante, in collaborazione con il comando di Polizia Locale e con i competenti uffici comunali:

a) vigila sulla corretta applicazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti degli animali;

b) vigila sull'attività di enti e associazioni animaliste nonché su soggetti pubblici e privati che operano con animali e, qualora ravvisasse la commissione di reati, provvede a denunciarli o a segnalarli all'autorità giudiziaria;

c) promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado;

d) riceve segnalazioni dai cittadini e dalle associazioni;

e) segnala agli organi del Comune l'utilità di eventuali provvedimenti amministrativi al fine di garantire una più adeguata tutela dei diritti degli animali.

Art. 9 – Costituzione di parte civile

1. Il Garante può costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previste dalla legge nei giudizi riguardanti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, e 727 del codice penale.

Capo IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale ne ha cura e rispetta le istruzioni e le norme dettate per la sua tutela.

2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, sono fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, li accudiscono e li alimentano secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, è garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale assicurano la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

6. Ai sensi dell'art. 1138 del Codice Civile così come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b) della legge 11 dicembre 2012, n. 220, le norme condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Art. 11 – Maltrattamenti di animali

Fatte salve le disposizioni delle legge comunitarie, statali e regionali, e sempre che il fatto non costituisca reato, è considerato, senza pregiudizio dell'azione penale, una forma di maltrattamento di animali:

1. tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;

2. tenere cani ed altri animali all'esterno dell'abitazione sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia è adeguata alle dimensioni dell'animale, ha il tetto impermeabilizzato; è chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale;

3. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie;
4. tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
5. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
6. detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
7. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica;
8. addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
9. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche;
10. utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali: l'art. 544-quinquies del Codice Penale punisce con la reclusione e con la multa chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali;
11. colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;
12. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori consentono la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
13. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano;
14. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. I fuochi artificiali tradizionali a causa dei forti botti sono colpevoli della morte di animali per stress, spaventi, incidenti e assideramento: la sensibilità uditiva degli animali è notevolmente sviluppata e il rumore provocato dallo scoppio dei fuochi artificiali e dei petardi causa loro un vero e proprio dolore; utilizzare i fuochi artificiali silenziosi (silent fires) con combustione a freddo, eventualmente abbinati a melodie musicali;
15. lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole; lasciare animali soli permanentemente chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti: tali comportamenti da parte dei

proprietari/detentori di animali possono configurarsi come reati di abbandono di animali (art. 727 C.P.) e maltrattamento di animali (art. 544-ter C.P.);

16.costringere gli animali detenuti a qualsiasi titolo all'alternanza non naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale stabilisce la data d'inizio e fine del trattamento;

17.trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; la raccomandazione vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori;

18.mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettono la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale stabilisce la data d'inizio e fine del trattamento;

19. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete: tale raccomandazione non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione è considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;

20.mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;

21.mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio è di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia: per gli animali solitari ve ne è una per soggetto;

22 detenere animali esotici e selvatici in cattività senza riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura;

23.immettere in natura su tutto il territorio comunale animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi statali e regionali;

24. usare animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia assolutamente possibile altro tipo di alimentazione;

25.allevare animali al fine di ottenere pellicce;

26.fare uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;

27. usare per i cani collari a strangolo, museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, prevede il periodo di utilizzo e accompagna sempre l’animale;

28. tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onicectomia, operare la devocalizzazione;

29. usare colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;

30. usare macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

Art. 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. Non molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della protezione della fauna selvatica e della pesca.

2. E’ garantita la speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, di tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 13 - Abbandono di animali

1. Non abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. L’art. 727 del Codice Penale recita: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Art. 14 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, non detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in

luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che sono eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnali immediatamente all'Ufficio comunale della Polizia locale.

Art. 15 - Accesso degli animali domestici in luoghi pubblici, aperti al pubblico, esercizi commerciali, uffici e sui servizi di trasporto pubblico

1. L'accesso degli animali domestici è consentito in tutti i luoghi pubblici e sui servizi di trasporto pubblico nell'ambito della potestà comunale diretta o indiretta.

2. Tale accesso è consentito anche nei luoghi aperti al pubblico, esercizi commerciali, uffici, servizi di trasporto privato, secondo le disposizioni e le raccomandazioni dei titolari privati, oltre che in luoghi pubblici la cui potestà è esercitata da altri soggetti di diritto pubblico; la legislazione statale non prevede alcun esplicito divieto di ingresso degli animali domestici nei locali aperti al pubblico in cui si somministrano alimenti e bevande.

3. Il proprietario o il detentore di animale domestico che accede nei luoghi di cui ai commi precedenti del presente articolo, ha cura che il proprio animale non sporchi, non crei disturbo o danno alcuno a persone o cose.

Art. 16 - Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività sono persone preparate e con apprezzabile esperienza.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non è conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) non utilizzare cuccioli.

5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite possiedono un buono stato di salute, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali, in particolare, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A e di T.A.A.; in nessun caso le loro prestazioni comportino per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

6. Al termine della carriera, agli animali che hanno partecipato a programmi di A.A.A. e T.A.A., è assicurato un coretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati o associazioni: è esclusa la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

Art. 17 - Scelte alimentari vegetariane e vegane nelle mense pubbliche, nei bar e ristoranti

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Tradate è garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta, la possibilità di optare per un menu vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali) oppure vegano (nessun prodotto di origine animale).

2. I titolari o gestori di bar e ristoranti garantiscono l'opzione vegetariana o vegana nell'offerta dei menu quotidiani.

Art. 18 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le associazioni animaliste e le associazioni zoofile, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune di Tradate per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione della presente carta dei diritti degli animali.

2. Il Comune di Tradate promuove lo sviluppo dell'associazionismo di cui al comma 1) del presente articolo, e lo sostiene nei modi e nelle forme previste dalla legge in relazione a progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Capo V - CANI

Art. 19 –Obbligo di iscrizione dei cani all'anagrafe canina e tutela del benessere dei cani

1. Ai sensi dell'art. 109 (Anagrafe canina) della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, lo iscrive all'anagrafe canina entro quindici giorni

dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.

2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane provvede a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto, effettuano regolari uscite giornaliere. Tale necessità non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno duecento metri quadri.

3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, si raccomanda al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

4. Ogni canile o rifugio pubblico o privato dispone di un'adeguata area di sgambatura per i cani, da usare con regolarità per ogni cane ospitato.

5. I cani e gli animali domestici possono abbeverarsi in fontane pubbliche.

Art. 20 – Cani con detenzione a catena

1. Non detenere cani legati o a catena. In caso di detenzione a catena, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, si segnala la necessità che la catena sia lunga almeno sei metri, a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno cinque metri e di altezza di due metri dal terreno; la catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 21 - Dimensioni dei recinti per cani

1. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non è inferiore a venti metri quadrati ; ogni recinto non contiene più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di sei metri quadrati.

2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non è inferiore a nove metri quadrati per cane. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di quattro metri quadrati.

Art. 22 – Uso del guinzaglio e museruola per cani

1. L'uso del guinzaglio e/o della museruola in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo che prescritto dalla legge dello Stato o della Regione, avviene secondo la valutazione del proprietario o detentore del cane.

2. Il proprietario o detentore del cane conosce ed è consapevole delle caratteristiche comportamentali del proprio cane e adotta di conseguenza tutte le

eventuali precauzioni e accorgimenti necessari (educazione canina, uso del guinzaglio e/o della museruola) affinché il cane non arrechi danno a persone o cose.

3. Ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile il proprietario o il detentore del cane è responsabile degli eventuali danni cagionati dal proprio cane; in caso di aggressione di un cane verso un altro cane o di morso di cane ad una persona si possono configurare diverse fattispecie rilevanti sotto il profilo penale rispettivamente ai sensi dell'art. 672 del Codice Penale (Omessa custodia e malgoverno di animali) , ai sensi dell'art. 582 e dell'art. 590 del Codice Penale per lesioni personali e lesioni personali colpose.

Art. 23 - Accesso dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1.L'accesso dei cani in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è consentito secondo quanto previsto dall'art. 15 della presente carta dei diritti degli animali.

Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati dal Comune spazi destinati ai cani.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto la responsabilità degli accompagnatori.

Art. 25 - Raccolta deiezioni dei cani

1. I cani, per i propri bisogni fisiologici, sono condotti dai rispettivi proprietari o detentori, possibilmente negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso il proprietario o il detentore del cane per dovere civico raccoglie e asporta le feci emesse dal proprio cane con idonei strumenti, in modo tale da evitare l'insudiciamento degli spazi verdi, dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

2.I non vedenti o ipovedenti accompagnati da cani guida e i disabili impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci, sono esentati dall'asportazione delle deiezioni dei propri cani.

Capo VI - GATTI

Art. 26 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri.

2. Per “colonia felina” si intende la presenza di uno o più gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello predisposto dal Comune.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “tutor”.

Art. 27 - Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono sul territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte dei tutor

1. Il Comune riconosce l’attività dei cittadini benemeriti che si adoperano per la cura ed il sostentamento di colonie di gatti liberi sul territorio.

Art. 29 - Colonie feline

1. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono riconosciute dal Comune e censite dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria, in collaborazione con l’Ufficio del Garante dei diritti degli animali del Comune, le associazioni ed i singoli cittadini.

Art. 30 - Alimentazione dei gatti liberi

1. I tutor si possono rivolgere anche alle mense gestite direttamente o indirettamente dal Comune per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I tutor rispettano per senso civico il decoro urbano, evitano la dispersione di alimenti, provvedono alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportano ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua.

Capo VII - CAVALLI

Art. 31 – Tutela del benessere dei cavalli

1. Il cavallo in quanto essere vivente è trattato con rispetto e dignità ed è tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro per attività di trazione, sport o compagnia che in quelle di riposo.

2. Non far macellare il cavallo non più idoneo al servizio sia per lavoro, sport o compagnia, o cederlo a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, dispongono di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; hanno sempre a disposizione dell'acqua fresca e sono nutriti in modo soddisfacente.
4. Non tenere gli equini sempre legati in posta; i box sono di misura minima di tre metri per tre metri.
5. Gli equini non sono sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non sono montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi sono sempre dissellati quando non lavorano.

Capo VIII - AVIFAUNA

Art. 32 – Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non sono esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia sono sempre riforniti.
2. Non rilasciare in ambiente, in occasione di cerimonie o feste, nessun tipo di volatile.
3. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile di piccole-medie dimensioni; il privato cittadino che detiene tali animali garantisce la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire eventuali pericoli per la salute pubblica ed evitare che si sollevino odori nauseabondi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, sono garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli.
5. Si raccomanda in modo particolare di:
 - non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - non strappare o tagliare le penne salvo che per ragioni medico-chirurgiche attestata dal medico veterinario;

- non amputare le ali o altri arti salvo per ragioni medico-chirurgiche attestate dal medico veterinario;
- non mantenere i volatili legati al trespolo;
- non distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, ai volatili che sono nel nido;
- non danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo; in caso di restauro, ristrutturazione o demolizione di un immobile, l'interessato, in caso di nidi da asportare lo comunica all'Ufficio del Garante degli animali;
- non effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.

Capo IX - ANIMALI ACQUATICI

Art. 33 –Raccomandazioni per la detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici sono tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 34 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario dipende dal tipo di ecosistema che si intende formare: dal numero di piante al numero degli animali ospitati; dal tipo di alimentazione dei pesci alla depurazione e al ricambio dell'acqua; dalle reazioni biochimiche che in esso avvengono alle condizioni di illuminazione e temperatura. A tale scopo è utile e necessario acquisire nozioni chimico-fisiche illustrate dagli studi più recenti della moderna acquariologia.

2. Gli acquari non hanno forma sferica o comunque non hanno pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario sono garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura sono sempre conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Capo X – ARTROPODI (insetti e ragni)

Art. 35 - Tutela degli artropodi

1. Gli artropodi, animali invertebrati, sono parte fondamentale dell'equilibrio ecologico. Eccezione fatta per gli insetti che causano infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, gli artropodi (aracnidi, crostacei, miriapodi, insetti), sono rispettati anche per il loro successo biologico lungo le ere terrestri. Infatti gli antenati degli artropodi risalgono all'era Precambriana (Nascita della Terra fino all'era Paleozoica), il cui limite inferiore risale a ben 4,5 miliardi di anni fa, mentre il limite superiore risale al Cambriano, 590 milioni di anni fa, quando si formarono gli artropodi.

Lo studio e la tutela degli artropodi è parte del patrimonio culturale e storico delle comunità umane.

Capo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 36 - Tutela degli animali esotici in via di estinzione

1. Richiamata la premessa della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora), firmata dagli Stati contraenti a Washington il 3 marzo 1973, che si riporta testualmente:

“Gli Stati Contraenti,

riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; coscienti del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;

riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatica;

riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;

convinti che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo hanno convenuto quanto segue.....”;

richiamata altresì la definizione di “animali esotici” quali specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente

o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate sul territorio italiano;
ai sensi di legge, i possessori di animali esotici in via di estinzione hanno apposita certificazione che consenta l'identificazione degli animali posseduti e ne dimostrino la legittima provenienza.

Capo XII – TUTELA PICCOLA FAUNA

Art. 37 – Tutela della flora e della fauna selvatiche

1. Il Comune promuove sul proprio territorio la conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità, in ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Art. 38 – Specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa

1. Si richiama l'art. 8 del DPR n. 357/1997, che recita:

“1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo”.

2.Si richiama l'allegato D, lettera a), che riporta i nomi delle specie animali con protezione rigorosa: vertebrati quali mammiferi, rettili, sauri, anfibi, pesci e invertebrati quali artropodi.

Capo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Pubblicizzazione della Carta dei diritti degli animali

1.La presente Carta dei diritti degli animali è inserita nell'elenco degli atti normativi amministrativi del Comune, pubblicata sulla pagina web del Comune e postata in quelle degli istituti scolastici.

2.La presente Carta dei diritti degli animali è consegnata in copia originale a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

3. Entro la fine dell'anno scolastico 2012-2013, il Comune è impegnato ad organizzare un convegno sui diritti degli animali presso il liceo statale "Marie Curie " di Tradate, in occasione del quale sarà scelto e premiato il logo vincente della carta dei diritti degli animali, proposto dalle classi del liceo.

Art. 40 – Abrogazione di norme amministrative

1.Dalla data di entrata in vigore della Carta dei diritti degli animali del Comune di Tradate, sono abrogate tutte le norme amministrative vigenti incompatibili con il presente provvedimento.

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2012

Presentatori del provvedimento:

- Presidenza del Consiglio Comunale di Tradate
- Istituto comprensivo "Galileo Galilei" di Tradate